

- (1) Barrare le caselle che interessano.
- (2) Indicare il mese di decorrenza. Le detrazioni sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificati gli eventi che danno diritto alle detrazioni (matrimonio, nascita, ecc.) a quello in cui sono cessati.

“FIGLI A CARICO”: numero _____
(vedere avvertenze)

MOD. DI/1

Per ogni figlio a carico indicare i dati di seguito richiesti:

DATI ANAGRAFICI <i>(scrivere in stampatello)</i>	MANCANZA DEL CONIUGE?	PORTATORE DI HANICAP?	PERCENTUALE	A DECORRERE DAL(2)
1° FIGLIO Nome e Cognome _____ data di nascita: _____ Luogo di nascita _____ / / _____ Cod. Fisc. _____	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> 100 % <input type="checkbox"/> 50 %	_____
2° FIGLIO Nome e Cognome _____ data di nascita: _____ Luogo di nascita _____ / / _____ Cod. Fisc. _____		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> 100 % <input type="checkbox"/> 50 %	_____

“ALTRI FAMILIARI A CARICO”: numero _____
(vedere avvertenze)

Per ogni familiare a carico indicare i dati di seguito richiesti:

DATI ANAGRAFICI <i>(scrivere in stampatello)</i>	PERCENTUALE	A DECORRERE DAL(2)
1° ALTRO FAMILIARE Nome e Cognome _____ data di nascita: _____ Luogo di nascita _____ / / _____ Cod. Fisc. _____	<input type="checkbox"/> 100 % <input type="checkbox"/> 50 % Altra percentuale <input type="checkbox"/> _____%	_____

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione a modifica della situazione sopra illustrata e si dichiara edotto che, nel caso di godimento di indebite detrazioni conseguenti ad errate indicazioni nella presente dichiarazione, sono stabilite per legge specifiche pene pecuniarie a suo carico.

3. RICHIESTA DI APPLICAZIONE ALIQUOTA PIU' ELEVATA

A DECORRERE DAL (3)

☐ + 1,0 % mensile _____

☐ + 1,5 % mensile _____

☐ + 2,0 % mensile _____

4. RICHIESTA DI APPLICAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO

A DECORRERE DAL (4)

Il sottoscritto richiede di voler fruire del trattamento integrativo di cui all'articolo 1
del decreto-legge 5/2/2020 n. 3 _____

(3) L'applicazione della maggiore aliquota fiscale potrà essere richiesta per ridurre il carico fiscale in sede di conguaglio, la cui applicazione si concluderà in sede di chiusura dell'anno fiscale. La richiesta ha validità solo per l'anno fiscale di lavorazione e dovrà essere rinnovata anno per anno.

(4) Si ricorda che per dar seguito alla richiesta del trattamento integrativo devono essere soddisfatte le condizioni indicate nella comunicazione “Aggiornamento Area Sacerdoti” del 01.01.2024.

DATA _____ / _____ / _____

FIRMA _____

AVVERTENZE

CONIUGE A CARICO

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, a condizione che non percepisca redditi superiori a € 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili.

Nel caso di superamento del predetto limite nel corso dell'anno, la detrazione non compete per l'intero anno.

ALTRI FAMILIARI A CARICO

La detrazione spetta per ciascun **ascendente che conviva con il contribuente** (ad esempio: genitori, nonni, bisnonni), a condizione che non percepisca redditi superiori a € 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili.

Nel caso di superamento del predetto limite nel corso dell'anno, la detrazione non compete per l'intero anno.

Le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.

FIGLI A CARICO

La detrazione spetta per ciascun figlio (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto), **di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni**, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, a condizione che non percepisca redditi superiori a € 2.840,51 annui, oppure € 4.000,00 annui per i figli di età non superiore a 24 anni, al lordo degli oneri deducibili.

Nel caso di superamento del predetto limite nel corso dell'anno, la detrazione non compete per l'intero anno.

Figli in mancanza del coniuge:

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato, o se coniugato si è successivamente legalmente separato, ovvero se vi sono figli adottivi o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato si è successivamente legalmente o effettivamente separato la detrazione prevista per il coniuge si applica al primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi. La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente separato: a) quando l'altro genitore è deceduto; b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali; c) quando vi sono figli adottivi, affiliati del solo contribuente; d) quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

Percentuale detrazione:

La detrazione per figli va ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo; inoltre, previo accordo tra i genitori, la detrazione al 100 per cento può essere richiesta dal genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare PIÙ ELEVATO.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione per figli spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione va ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori; se il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.